













Comune FRAGAGNANO

Comune LEPORANO

Comune TORRICELLA

Comune PULSANO

Comune TORRICELLA

Comune LIZZANO

Comune AVETRANA

# UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE

(Fascia orientale della Provincia di Taranto)

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

# Approvato con delibera consiliare n.6 del 23/7/2015

#### Articolo 1 - Finalita'

Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento della Struttura Paesaggio e della Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito "Commissione", dell'Unione dei Comuni "Terre del mare e del sole", ai sensi degli Artt. 8 L. R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20, e 148 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e già regolarmente istituita a seguito di sottoscrizione di convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni, ex deliberazione n.1 del 28.04.2010.

La sede per la gestione della convenzione viene ubicata nel Comune di Lizzano al quale, per motivi di efficacia gestionale, troverà sede la struttura denominata: Terre del mare e del Sole – STRUTTURA UNICA DEL PAESAGGIO.

## Articolo 2 - Funzioni in Convenzione

Con il presente regolamento vengono confernate tutte le funzioni di cui alla convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, tra i comuni sottoscrittori che si sono impegnanati ad istituire, in forma associativa, la struttura unica, come prevista dall'art. 146, comma 6, del D.lgs. 42 del 2004 e SS.MM. e II. (di seguito chiamato Codice).

I compiti della struttura unica sono quelli disposti dal Capo VI del Codice, ovvero per il controllo e gestione dei beni soggetti a tutela – art. 146 del Codice – al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica su delega della Regione Puglia, così come previsto dalla L.R. N.20 del 07.10.2009 modificata ed integrata dalla successiva L.R. N.19/2015.

La sede per la gestione della convenzione viene ubicata nel Comune di Lizzano al quale, per motivi di efficacia gestionale, troverà sede la struttura denominata: Terre del mare e del Sole – STRUTTURA UNICA DEL PAESAGGIO.

## Articolo 3 - Obblighi dei Comuni

I Comuni si impegnano:

- ad istituire uno sportello amministrativo per la ricezione delle domande di autorizzazione paesaggistica, da trasmettere alla struttura unica nelle forme dovute entro cinque giorni dalla ricezione, previa formale acquisizione al protocollo generale dell'ente.
- ad individuare all'interno della propria struttura organizzativa, un responsabile di procedimento amministrativo che garantisca, oltre alla trasmissione, il monitoraggio delle pratiche in trattazione al fine di informare i cittadini richiedenti;
- a garantire la massima collaborazione per l'ottimale svolgimento delle procedure, con la produzione di tutto il materiale in banca dati disponibile.

## Articolo 3a - Organizzazione della struttura unica

La struttura unica opera, indicativamente, per 12 ore la settimana.

La struttura Unica è allocata presso locali ad essa dedicati, con idoneo archivio e relativa attrezzatura informatica e strumentale.

La Struttura Unica ha un proprio protocollo e provvede in forma autonoma alla trasmissione degli atti di competenza.

La struttura unica è composta dal seguente organigramma:

- Il Responsabile di Struttura, con adeguate capacità tecnico-scientifiche in relazione al compito assegnato, dotato di Laurea in Architettura e/o Ingegneria e/o Urbanistica o, in assenza, da parte di un responsabile del servizio Urbanistica di uno dei comuni aderenti con almeno esperienza quinquennale nel settore.
- Un istruttore tecnico, con adeguata esperienza nell'istruttoria di pratiche edilizie ed urbanistiche, profilo C, con almeno il diploma di Geometra.

- Un istruttore amministrativo, con adeguata esperienza in informatica, profilo C, con almeno il diploma di scuola media superiore, significando che lo stesso può essere attinto nell'ambito dell'unità a disposizione per l'ufficio segreteria dell'Unione.

Le predette figure, prioritariamente dovranno essere reperite infra il personale dei Comuni aderenti all'Unione, secondo le forme di cui al vigente contratto nazionale di lavoro del comparto delle autonomie locali, ed in conformità al programma annuale di fabbisogno del personale.

## Articolo 3b - Oneri finanziari della struttura unica

Il centro di Spesa della Struttura Unica è presso l'Unione dei comuni "Terre del mare e del sole".

La struttura unica fornisce ai cittadini un servizio a domanda individuale; per questa attività, sotto forma di Diritti di Segreteria, viene disposto un corrispettivo che tiene conto dei seguenti fattori:

- Costo del personale della struttura unica prevista dall'art. 3a;
- Costo ammortamento beni strumentali per il funzionamento dell'ufficio;
- Costo dei materiali di cancelleria;
- Costo dei servizi di trasmissione delle pratiche (racc. A.R. etc.)
- Costo riconoscimento spese trasporto dei componenti della Commissione per il Paesaggio.
- Costo missioni del personale.

Non appena istituita la struttura unica, il Responsabile di Struttura, predispone una relazione previsionale di spesa e la invia al Presidente dell'Unione dei Comuni "Terre del mare e del sole" il quale provvede, giusti propri regolamenti, a disporre il corrispettivo necessario da versare, a corredo delle istanze di Autorizzazione Paesaggistica.

Il Responsabile della Struttura unica, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, predispone e propone l'aggiornamento delle tariffe/diritti sulla base della valutazione degli elementi di cui sopra; in assenza, si intendono confermate le tariffe dell'esercizio precedente.

#### Articolo 4 - Commissione

La Commissione è organo collegiale con funzioni tecnico - consultive e fornisce supporto rispetto alle competenze attribuite ai Comuni dall'art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2004 n. 20, come modificata dallalla Legge Regionale n.19/15, dall'art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 4 della Legge Regionale n. 19/2013.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici, ambientali e di difesa del suolo vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

La Commissione per il paesaggio è composta da un numero di componenti pari a 5 (cinque), compreso il Presidente, individuati sulla base dei requisiti richiesti dall'art.8, comma 2, della L.R. n.20/09, così come modificato e integrato dalla L.R.19/2015.

In particolare la commissione è composta da:

- un esperto nella pianificazione del territorio (in via esemplificativa, esperto di ingegneria, ingegneria naturalistica, architettura, Valutazione Ambientale Strategica);
- un esperto nella pianificazione paesaggistica (in via esemplificativa, esperto di architettura, ingegneria, pianificazione del territorio ad orientamento ambientale, Valutazione Ambientale Strategica);
- un esperto in scienze della terra e geomorfologia (geologia, ingegneria idraulica, scienze agrarie, scienze forestali);
- un esperto di progettazione del restauro, recupero e riuso dei beni architettonici culturali (ingegneria, architettura, tecnica del restauro);
- un esperto di scienze agrarie e forestali ed equipollenti.

Su formale richiesta del Presidente, posso prendere parte alla seduta, senza diritto di voto ed esclusivamente a titolo gratuito, esperti nelle materie di cui sopra.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di:

- laurea in ingegneria o architettura;
- abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente.

I componenti devono essere scelti a seguito di avviso pubblico, attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali.

Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.

L'inserimento nella short list non prevede la formazione di graduatorie. La Giunta dell'Unione, sulla base di apposita relazione predisposta da parte del responsabile della struttura, si avvarrà della short list per selezionare i componenti che dall'esame del curriculum presenteranno i requisiti maggiormente corrispondenti alle esigenze funzionali della Commissione Locale per il Paesaggio.

L'avviso di cui al presente articolo non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara di appalto o trattativa privata.

## Articolo 5 - Nomina, durata e competenze della Commissione

L'Unione dei Comuni "Terre del mare e del sole" con specifico provvedimento istituisce e disciplina la Commissione per il Paesaggio.

I componenti della Commissione del paesaggio sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti esporti all'art.6, durano in carica non oltre tre anni e possono parteciparvi per non più di una volta.

## Articolo 6 - Competenze della Commissione

La Commissione esprime parere autonomo e presupposto, obbligatorio ma non vincolante nelle seguenti materie:

- a) in relazione alle procedure previste dall'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
- b) in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste nei PUTT/P della Regione Puglia e del PPTR adottato dalla Regione Puglia con deliberazione di GR. n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 6.8.2013 e s.m.i., e approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- c) in relazione alle procedure ex art. 4, 1° comma, della L.R. 19/2013;

d) la Commissione si pronuncia altresì sulle proposte di Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele e di Piani e/o Programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 8 e 9, della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 e ss.mm.ii.

La valutazione della commissione in ordine ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. ha natura vincolante per l'autorità competente.

Più in generale, la commissione per il paesaggio esprime il proprio parere esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistico-ambientali e prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti,

nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

E' prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

#### Articolo 7 - Norme tecniche per il funzionamento de della Commissione

Per il regolare funzionamento della Commissione l'Unione dei Comuni è previsto il rispetto delle seguenti minime indicazioni:

### CONVOCAZIONE

La Commissione è di norma convocata dal Responsabile della Struttura, sentito il Presidente, da eleggersi tra i componenti della Commissione nella prima seduta utile, con avviso scritto inviato per pec o anche a mezzo fax.

L'avviso sarà inviato a cura dell'Unione dei Comuni a tutti i componenti della Commissione almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione, (salvo casi d'urgenza), ed in esso saranno indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma precedente può essere ridotto fino a 24 ore, in tale ipotesi l'avviso di convocazione potrà essere effettuato anche per telefono, e-mail o con ogni altra forma ritenuta idonea.

## VALIDITA' - DECADENZA

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Determinano la decadenza del diritto dalla carica di componente della Commissione:

- o l'insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità;
- o l'assenza ingiustificata per più di TRE sedute consecutive della Commissione ;
- la violazione dell'obbligo di astensione.

La decadenza viene accertata e decretata dalla Giunta Comunale sulla scorta di dettagliata relazione scritta predisposta dal responsabile dell'ufficio di cui all'art. 2, comma 2, e notificata all'interessato.

In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

## CASI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

I Commissari non possono partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione stessa.

I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado.

La carica di componente della Commissione è, inoltre, incompatibile:

- con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione "Terre del mare e del sole";
- con la carica di componente di altre commissioni Comunali di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione "Terre del mare e del sole" operanti nel settore urbanistico — edilizio;
- con qualsivoglia rapporto di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea, con uno dei Comuni facenti parte dell'Unione "Terre del mare e del sole";
- con i ruoli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si trovano nelle condizioni di "incandidabilità" previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, rubricato come "testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, e. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (cd. Legge Severino).

# LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE SEDUTE

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede disposta dall'Unione dei Comuni. Il parere della Commissione è reso in forma scritta e riportato su apposito registro ed è validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute.

Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile della Struttura; le funzioni di Segretario sono assunte da uno dei componenti della Commissione di volta in volta indicato dal Presidente., che provvede alla verbalizzazione.

La fase istruttoria delle pratiche paesaggistiche è curata dalla Struttura Unica; il Responsabile della Struttura assume le funzioni di Responsabile del Procedimento, il cui nominativo viene comunicato al richiedente.

Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il citato Responsabile della Struttura provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.

# Articolo 7 - Rapporti Economici

Ai componenti della commissione che esprimeranno il parere su ciascuna pratica, spetterà a titolo di indennizzo un compenso forfettario determinato pari al 30%, in sede di prima applicazione, da dividersi in quota parte uguale tra tutti i componenti presenti, dei diritti di segreteria a carico del soggetto titolare della richiesta di parere. L'importo così determinato è omnicomprensivo di IVA, IRPEF, spese viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed altro onere connesso, e sarà determinato e corrisposto semestralmente.

La percentuale di cui sopra potrà essere aggiornata con atto della Giunta dell'Unione, in conformità al rispetto dei principi contabili vigenti, nonché alla programmazione delle spese per il mantenimento della struttura paesaggio.

## Articolo 8 - Norme Finali

In caso di necessità, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le parti potranno stipulare specifici protocolli operativi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.